

(N. 1840)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 23 gennaio 1957 (V. Stampato N. 2626)

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 GENNAIO 1957

Modificazioni all'articolo 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa
alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 18 della legge 8 marzo 1943, n. 153 è così sostituito:

« Ai componenti la Commissione censuaria centrale, in luogo del gettone di presenza, è assegnata una indennità annua nella misura già prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1472.

Ai componenti stessi, incaricati di studiare le tariffe, di istruire i ricorsi e di eseguire studi ed indagini per l'espletamento di compiti demandati alla Commissione da leggi spe-

ciali è inoltre attribuito un compenso in rapporto alla natura e alla entità dei compiti espletati e comunque non superiore alle lire ventimila mensili. Agli stessi componenti, che non siano funzionari dello Stato, quando si spostano dalla propria residenza per conto della Commissione, spettano le indennità di viaggio e di soggiorno che giusta le vigenti disposizioni competono ai funzionari dello Stato con qualifica di Direttore Generale (coefficiente di stipendio 900). Ai componenti che siano funzionari dello Stato competono invece le indennità di viaggio e di soggiorno fissate dalle vigenti disposizioni in relazione al loro grado gerarchico.

Entro i limiti di disponibilità dei fondi assegnati per le proprie spese la Commissione può affidare a cottimo, anche ad estranei alla

Commissione censuaria centrale, l'esecuzione di lavori ausiliari richiesti per l'espletamento dei suoi compiti, nonché dare incarico a professori universitari o di istituti di istruzione superiore o a tecnici di specifica competenza di provvedere alla raccolta di elementi economico-agrari ed alla compilazione di analisi aziendali.

I compensi da assegnarsi agli estranei alla Commissione censuaria centrale per l'esecuzione di lavori ausiliari saranno stabiliti caso

per caso, entro il limite massimo di lire ventimila mensili, con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge sarà provveduto con i normali fondi stanziati nell'apposito capitolo « Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale ».